REGOLAMENTO (CE) N. 258/98 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 94/98 relativo ai contratti di magazzinaggio di olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 [2], in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafi 3 e 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione [3] ha previsto la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio di olio d'oliva in Italia e in Grecia; che si è constatato che i prezzi di mercato in Spagna e in Portogallo, nella fase della produzione e, in particolare, per la qualità più significativa per i prezzi della maggior parte degli oli d'oliva consumati nella Comunità, sono vicini al prezzo d'intervento; che di conseguenza sussistono anche in tali Stati membri i presupposti previsti dal regolamento n. 136/66/CEE e dal regolamento (CEE) n. 314/88 della Commissione [4]; che è quindi opportuno autorizzare anche in Spagna e in Portogallo la conclusione di contratti di magazzinaggio per la campagna 1997/1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 94/98, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La quantità massima che può formare oggetto simultaneamente di contratti di ammasso nel corso della campagna 1997/1998 è fissata a 180 000 tonnellate, così ripartite:

— 76 000 tonnellate in Spagna,

— 70 000 tonnellate in Italia,

— 30 000 tonnellate in Grecia,

— 4 000 tonnellate in Portogallo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.
[3] GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25.
[4] GU L 31 del 3. 2. 1988, pag. 16.